

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1637

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **MARROCCO**

Disposizioni per l’istituzione, il potenziamento e l’integrazione dei servizi di psiconcologia nell’ambito del percorso di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici

*Presentata il 9 gennaio 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La psiconcologia è una disciplina che si occupa dell’impatto psicologico nella persona affetta da patologia oncologica. È stata introdotta in Italia negli anni '80 e agisce da ponte di collegamento tra l’aspetto strettamente medico e quello psicologico che vanno entrambi considerati quando ci si trova davanti a una patologia oncologica dal punto di vista sia del paziente sia dell’*équipe* medica.

La diagnosi di cancro investe il paziente in tutti gli aspetti della sua vita e ha un impatto psicologico e sociale anche sulla sua famiglia. Studi italiani e internazionali hanno evidenziato che è molto contenuto il numero di pazienti oncologici che, soffrendo di alti livelli di disagio emozionale, ricevono un concreto e adeguato intervento specialistico in merito a tale disagio e non sempre l’aiuto che medici, infermieri e gli stessi familiari possono offrire è sufficiente

per sostenere la persona nel percorso oncologico.

La psiconcologia è basata sull’integrazione di diverse professionalità, come la psicologia clinica, la psichiatria e la medicina palliativa, considerando requisito ineludibile della cura del paziente tener conto dell’insieme dei bisogni e delle aspettative del malato nel rispetto della specificità delle diverse discipline.

Il Piano oncologico nazionale 2023-2027, volto tra l’altro a recepire le indicazioni del Piano europeo di lotta contro il cancro, in linea con le aree di intervento del medesimo Piano europeo, ha previsto che la totale attenzione al malato e a chi lo assiste debba essere parte integrante del percorso di cura del malato oncologico, in considerazione della complessità di una malattia come il cancro.

Sull’argomento si è espressa la Camera dei deputati nella scorsa legislatura, in sede

di esame e approvazione della mozione n. 1-00427, che ha previsto, nel dispositivo, uno specifico impegno per « istituire in ogni unità complessa di oncologia un servizio di psiconcologia riservato ai pazienti e ai familiari ».

La presente proposta di legge intende fornire valore e riconoscimento alla psiconcologia come servizio imprescindibile nel processo di presa in carico e di cura del paziente oncologico e oncoematologico.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi e i principi della legge.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi di psiconcologia.

L'articolo 3 elenca le aree di intervento dello psiconcologo.

L'articolo 4 dispone in materia di requisiti e di reclutamento degli psiconcologi.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Obiettivi e principi)*

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto delle persone affette da malattie oncologiche e oncoematologiche e dei loro familiari ad accedere a prestazioni psiconcologiche al fine di rispondere alla globalità dei bisogni degli assistiti anche da un punto di vista psicologico, psicoterapeutico e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge introduce misure volte a potenziare l'offerta di assistenza e di cura ai pazienti oncologici e oncoematologici e ai loro familiari, tramite il coinvolgimento integrato di diverse figure professionali, per garantire un adeguato sostegno psicosociale e la promozione di cure psiconcologiche.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto delle competenze in materia delle regioni e sulla base dei seguenti principi:

a) tutela della dignità e dell'autonomia della persona;

b) promozione della qualità della vita attraverso il sostegno psicologico dei pazienti, dei familiari e dei *caregiver* familiari di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## Art. 2.

*(Istituzione, potenziamento e integrazione dei servizi di psiconcologia)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi di psiconcologia nell'ambito del percorso di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici e dei familiari, in conformità con le indicazioni contenute nel documento recante revisione delle

linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019.

2. I servizi di psiconcologia sono rivolti anche ai medici specializzati in oncologia e agli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.

3. I servizi di psiconcologia di cui ai commi 1 e 2 sono strutturati secondo modelli organizzativi che prevedono, compatibilmente con le peculiarità regionali e locali di riferimento:

a) la presenza del servizio di psiconcologia in ogni unità operativa complessa di oncologia, con il compito di garantire il benessere psicologico dei pazienti, dei loro familiari e degli operatori sanitari che operano nei reparti di oncologia;

b) l'inserimento dello psiconcologo nel *team* multidisciplinare e multiprofessionale che comprende i medici, i professionisti sanitari e gli operatori coinvolti nel percorso di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici;

c) il coinvolgimento dello psiconcologo nella predisposizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali nonché nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del monitoraggio del paziente.

### Art. 3.

#### *(Aree di intervento)*

1. Lo psiconcologo opera nelle seguenti aree di intervento:

a) prevenzione e riduzione del peso psicologico della malattia sui pazienti e sui loro familiari;

b) realizzazione dell'integrazione funzionale all'interno del *team* multidisciplinare;

c) organizzazione dell'assistenza psicologica domiciliare;

d) organizzazione dell'assistenza psicologica attraverso i servizi di telemedicina;

e) partecipazione alla definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali.

#### Art. 4.

*(Requisiti e reclutamento degli psiconcologi)*

1. I servizi di psiconcologia di cui all'articolo 2 sono svolti da psicologi dirigenti, da psicologi convenzionati e da psicologi assunti in possesso di un titolo di formazione *post-laurea*.

2. L'iscrizione e la partecipazione alle attività formative della Società italiana di psiconcologia costituisce titolo preferenziale per l'inserimento nelle unità operative complesse di oncologia.

3. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale procedono all'assunzione degli psiconcologi all'interno delle unità operative complesse di oncologia in deroga ai vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia di personale.

#### Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge e per l'assunzione degli psiconcologi all'interno delle unità operative complesse di oncologia, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per i medesimi anni. Ai fini di cui al primo periodo il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che

stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.

2. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0070670\*